

“Statuto aggiornato ed approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vallarsa in data 5 giugno 2020”

STATUTO FONDAZIONE VALLARSA

Art. 1 – Istituzione e denominazione

E costituita, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, per volontà della Cassa Rurale di Rovereto, la Fondazione “Vallarsa”, (di seguiti denominata “Fondazione”)

Art.2 – Sede

La Fondazione ha sede in Vallarsa, frazione S. Anna n. 12, con la possibilità altresì di istituire eventuali altre sedi.

Art. 3 – Fini statutarie

La Fondazione, che opera nell’esclusivo ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento e non ha scopo di lucro, intende assicurare un concreto sostegno allo sviluppo socio-economico della Vallarsa, nonché alle iniziative sociali, educative, culturali, sportive ed altre iniziative da individuarsi a favore della comunità della Valle e alle iniziative che, pur di interesse più ampio, abbiano una ricaduta sulla stessa.

Art. 4 – Criteri ispiratori dell’attività istituzionale

La Fondazione, nell’esercizio della sua attività, si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art. 5 – Attività

La Fondazione, nel proseguimento delle proprie finalità di cui all’articolo 3, realizza le seguenti attività, la cui elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:

1. elabora e realizza, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, progetti di intervento e di ricerca nei settori produttivo, commerciale e dei servizi alla comunità locale;
2. promuove e sostiene i giovani della Vallarsa allo scopo di agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’erogazione di borse di studio e di altri sostegni economici, nonché il finanziamento di stage formativi presso aziende e/o enti;
3. promuove e realizza, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, sia pubbliche che private, attività e progetti culturali e sportivi;
4. intervenire a sostegno delle attività economiche di particolare rilevanza per la Vallarsa;

5. promuove e realizza, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, interventi atti a migliorare la qualità della vita dei residenti in Vallarsa;
6. promuove e realizza, anche in collaborazione con altri organismi, interventi a favore del movimento cooperativo e delle organizzazioni non profit.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato da dotazioni, eredità, legati, contributi ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione ricerca e persegue l'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi, sia pubblici che privati. Essa potrà altresì organizzare raccolte finalizzate a specifici programmi e/o progetti, anche costituendo attraverso tali disponibilità, appositi fondi patrimoniali.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. I contributi e i proventi di sponsorizzazioni non costituiscono incremento patrimoniale, ma sono utilizzati per finanziare le attività della Fondazione unitamente ai proventi della gestione ed agli eventuali residui di amministrazione.

Gli eventuali residui di gestione saranno investiti nell'attività istituzionale.

E' vietata la distribuzione del patrimonio e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposta dalla legge.

Art. 7 – Destinazione di scopo

All'atto dell'erogazione, il singolo donante o donanti potranno richiedere che la loro contribuzione venga finalizzata, anche attraverso la costituzione di fondi vincolati, al perseguimento di specifici obiettivi e/o progetti di particolare rilevanza, in funzione dell'importo dell'erogazione, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 3.

Le erogazioni ricevute, quando non vincolate, potranno essere destinate al patrimonio o a finanziare le spese di gestione in seguito ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Aderenti alla Fondazione.

La Fondazione, fermo il suo carattere istituzionale di ente di patrimonio, potrà avvalersi dell'apporto di Aderenti alle sue iniziative.

Possono essere ammesse a far parte della Fondazione persone fisiche e giuridiche, anche non riconosciute (pubbliche e private), che condividano le finalità della Fondazione e si obblighino a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Ai fini dell'ammissione:

- le persone fisiche, che dovranno risultare residenti nel Comune di Vallarsa, debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando oltre alle generalità complete, l'attività svolta, nonché l'ammontare della dotazione che si propongono di sottoscrivere come apporto patrimoniale;

- le persone giuridiche che dovranno avere sede nel Comune di Vallarsa devono presentare richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dall'estratto della delibera dell'Organo competente a deliberare relativamente all'adesione ed in cui dovrà altresì essere indicata la quota dei beni che si impegna a portare in dotazione.

Sull'ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione; non è ammesso l'acquisto per successione a qualsiasi titolo dovuta.

All'atto dell'ammissione, il richiedente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione.

A seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Aderenti che non ottemperino agli impegni finanziari assunti ovvero che, con il loro comportamento, ledano gli interessi e l'immagine della Fondazione, sono esclusi dalla stessa. Possono recedere dalla Fondazione gli Aderenti che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti non sono portatori di diritto di credito sulle quote, sul patrimonio, né, salvo diversa regola espressa in questo statuto, di diritti partecipativi di tipo sociale.

Gli Aderenti alla Fondazione dovranno risultare iscritti in apposito libro.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione.

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri, di cui almeno 4 residenti nel comune di Vallarsa. Tranne i primi, nominati nell'atto costitutivo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati come appresso:

- cinque designati dagli Aderenti;
- due su indicazione del fondatore (Cassa Rurale di Rovereto). In caso di cessazione della Cassa Rurale di Rovereto anche in seguito ad incorporazione in altra realtà i consiglieri saranno nominati dall'Assemblea degli Aderenti;
- Il Consiglio viene rinnovato per un terzo ogni anno.

I componenti nominati nell'atto costitutivo che, nel corso del primo triennio, cessino per qualsiasi motivo dalla carica, vengono sostituiti per il periodo residuo del triennio con il metodo della cooptazione interna.

- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto in apposito registro, deve essere firmato dal Presidente.

- I consiglieri durano in carica 3 anni e potranno essere rieletti.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione saranno rimborsate soltanto le spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Articolo 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Ad esso spetta in particolare:

- approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno (come previsto al successivo articolo 14);
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare l'accettazione di contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili e ne delibera la destinazione;
- disporre in merito al più sicuro e conveniente impegno del patrimonio;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- nominare, tra i propri membri, il Presidente e il vicepresidente;
- disporre in materia di collaborazioni professionali esterne;
- deliberare, all'unanimità e nel rispetto della volontà del fondatore (Cassa Rurale di Rovereto) il cui assenso deve essere sempre preventivamente acquisito, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Ente Tutorio;
- nel caso di cessazione, anche per incorporazione in altro ente, della Cassa Rurale di Rovereto la modifica di statuto deve avere l'assenso preventivo dei due terzi dell'Assemblea degli aderenti;
- stabilire la finalizzazione di scopo di parte del patrimonio e dei fondi raccolti attraverso sponsorizzazioni o specifiche contribuzioni;
- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già previsti dallo Statuto;
- deliberare sulla costituzione e la partecipazione ad organismi *no profit* e a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione di cui determina l'ordine del giorno.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto ovvero in parte, ad altro consigliere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente o da consigliere a ciò delegato.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, da ratificare nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Organo di Revisione

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di Revisione, che dura in carica tre anni e, tranne il primo mandato, indicato nell'atto costitutivo, è nominato dall'Assemblea degli Aderenti ed è rieleggibile.

L'Organo di Revisione si compone di tre revisori e due supplenti.

Almeno un componente dell'Organo di Revisione dovrà essere iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, oppure, se non iscritti, essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 30 luglio 1998, n. 266.

L'Organo di Revisione riferisce al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sue sedute.

Le riunioni dell'Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 – Bilanci

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare.

Art. 15 – Estinzione

Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dal Codice Civile è esclusa la trasformazione della Fondazione o la sua fusione con altre istituzioni analoghe.

Concluse le operazioni di liquidazione, i beni residui sono devoluti alla Cassa Rurale di Rovereto e ove questa non sia più attiva, al Comune di Vallarsa, con vincolo di destinazione a finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

Art. 16 – Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un proprio regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento dovrà prevedere, tra l'altro:

- le modalità ed i criteri di utilizzo delle rendite, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare le attività ed il funzionamento della Fondazione;
- i criteri di stima dei mezzi materiali messi a disposizione della Fondazione dagli enti fondatori o contribuenti;
- le modalità di convocazione degli Aderenti per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di loro competenza;

- le disposizioni per i contratti di incarico professionale.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Alla prima elezione dopo l'approvazione delle modifiche dello statuto i consiglieri che decadono dopo il primo ed il secondo anno sono individuati mediante sorteggio.

Art. 18 – Disposizioni transitorie

Gli Organi nominati nell'atto costitutivo eserciteranno immediatamente i loro poteri, ma il periodo di carica scade il terzo anno successivo alla data di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. Parimenti il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre successivo alla data anzidetta.